



CITTA' DI CHIERI

Provincia di Torino

ORDINANZA N. 236

Chieri, 12/07/2010

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UN CONTROLLO ELETTRONICO DEI VARCHI DI ACCESSO ALLA Z.T.L. - APPROVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI ESENZIONE A POSTERIORI

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Considerato che con deliberazione n° 91 del 28/05/2008 , la Giunta Comunale ha approvato le linee guida per la gestione della Zona a Traffico Limitato , definendo al contempo gli ambiti di vigenza delle Z.T.L. "0 – 24" e "Pedonale";

Richiamate le successive modifiche ed integrazioni intervenute ed in particolare la deliberazione n° 110 del 18/06/2008 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la delimitazione della Zona a Traffico Limitata notturna ; la deliberazione n. 134 del 09/07/2008 con la quale la Giunta Comunale ha approvato delle integrazioni ed una modifica di orario relativamente alla Zona a traffico Limitato notturna, con limitazione della circolazione veicolare in orario 22- 07 ; la deliberazione n. 123 del 30/06/2010 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la variazione della ZTL 0,00 – 24,00, esclusivamente per il varco previsto in Via Albussano angolo Via Della Pace, con previsione per quest'ultimo di un divieto di accesso dalle ore 22,00 alle ore 07,00 ;

Vista l'ordinanza nr. 257 del 6 giugno 2008 , con la quale vengono tecnicamente recepite le indicazioni contenute nelle linee guida di cui alla deliberazione di Giunta 91/2008 ;

Evidenziato che con deliberazione n. 51 del 31/03/2010 la Giunta Comunale ha approvato l'attivazione degli impianti di controllo elettronico dei varchi di accesso alla Z.T.L. cittadina ;

Rilevato che mediante il sistema di videosorveglianza si vogliono monitorare le vie che , nell'attuale disciplina viaria , consentono l'accesso alla Z.T.L. cittadina , per la quale è previsto il divieto di circolazione ad eccezione dei veicoli autorizzati e di quelli in servizio di emergenza .

Atteso che sono previsti 2 varchi che andranno a monitorare gli accessi diretti alla zona a traffico limitato 0 – 24 , posizionati rispettivamente all'inizio di via G.Nel e nella Piazza IV Novembre e 2 varchi che andranno a monitorare l'imbocco di via XX Settembre e via Albussano angolo via Della Pace nella Z.T.L., con fascia notturna 22,00 – 07,00 .

Evidenziato che l'impianto con i QUATTRO varchi sarà utilizzato per la rilevazione dei dati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli che accedono nella Z.T.L. con accesso da Via XX Settembre , Via Nel , Piazza IV Novembre e Via Albussano ang. Via Della Pace e raccoglierà dati sugli accessi rilevando immagini solamente in caso di infrazione .

Considerato che la procedura sanzionatoria prevista dal titolo VI del Codice della Strada, avrà luogo solamente in presenza di violazione documentata con immagini.

Rilevato che con l'approvazione delle predette linee guida , sono state dettate le norme generali che disciplinano e regolano l'accesso alla Z.T.L. di Chieri , prevedendo nr. 7 categorie di PASS e/o PERMESSI che costituiscono , fino alla scadenza di validità prevista per il 31.12.2010 , titolo che autorizza il transito all'interno della Z.T.L. ;

Considerato quindi , che in data 31.12.2010 , ovvero in occasione del decorso del termine di validità dei PASS e/o PERMESSI che autorizzano il transito in Z.T.L. , interverranno modifiche sostanziali sulla disciplina delle autorizzazioni attualmente in vigore ;

Ritenuto , in conseguenza della imminente data di scadenza dei PASS e/o PERMESSI , di osservare fino al 31 dicembre 2010 la vigente disciplina di autorizzazioni e deroghe al transito in ZTL ;

Ritenuto altresì necessario , ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) del vigente codice della strada , al fine di incentivare l'uso di veicoli alternativi alle autovetture , integrare la precedente disciplina con un'apposita deroga al divieto di transito all'interno della Z.T.L. , aggiungendo tra i veicoli autorizzati i **MOTOVEICOLI**

Atteso che , risulta comunque necessario prevedere una procedura di esenzione a posteriori , in deroga ai divieti derivanti dall'adozione di una Zona a Traffico Limitato controllata tramite l'utilizzo di porte telematiche , al fine di poter gestire , in via amministrativa , i casi di violazione del divieto di transito per motivi di necessità urgenza e/o forza maggiore

Visti gli artt. 3 , 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione emanato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. .

Visto il Testo unico degli Enti Locali emanato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 .

ORDINA

Per la circolazione ed il transito in deroga ai divieti derivanti dall'adozione di una Zona a Traffico Limitato controllata tramite l'utilizzo di porte elettroniche , nei casi non previsti dalle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale nr. 91 del 28 maggio 2008 e s.m.i. , **l'adozione** della seguente procedura di esenzione dalla validazione della targa , propedeutica all'attività di contestazione delle violazioni previste dal vigente codice della strada :

Risultano esenti di diritto :

1. I titolari di PASS e/o PERMESSI , rientranti in almeno una delle 7 diverse categorie previste dalle linee guida per la gestione delle Zone a Traffico Limitato , approvate con deliberazione di Giunta Comunale nr. 91 del 28.05.2008 e s.m.i. , che qui si richiama integralmente ;

Risultano inseriti nella banca dati collegata al sistema dei varchi elettronici :

2. I veicoli espressamente previsti nelle categorie degli autorizzati in deroga al divieto di transito all'interno della Z.T.L. , così come elencati e descritti nelle linee guida per la gestione delle Zone a Traffico Limitato approvate con deliberazione di Giunta Comunale nr. 91 del 28.05.2008 e s.m.i. che qui si richiama integralmente , evidenziando in proposito che , per queste tipologie di veicoli , è prevista dalle norme di disciplina generale " *....la previa comunicazione all'Amministrazione Comunale dell'elenco delle targhe da inserire nella banca dati collegata al sistema dei varchi elettronici* " ;
3. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) del vigente codice della strada – **I MOTOVEICOLI**

Procedura di esenzione a posteriori per casi di necessità , urgenza , forza maggiore :

4. E' consentito il transito temporaneo del veicolo attraverso i varchi elettronici di accesso alla Z.T.L. in deroga al divieto esistente per motivi di necessità , urgenza o forza maggiore . Qualora ricorrano tali presupposti si rende necessario attivare la procedura di esclusione dalla validazione della targa dello stesso veicolo , da effettuarsi in via preventiva e/o successiva da parte del personale della Polizia Municipale su istanza dei soggetti interessati ;
5. Al fine di attivare la procedura di esclusione dalla validazione , è necessario recarsi presso il Comando di Polizia Municipale , dal lunedì al Sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e il mercoledì dalle 13,00 alle 19,30 , o in alternativa , è altresì possibile , inoltrare la richiesta di esenzione a posteriori tramite lo Sportello Unico della Città di Chieri negli orari di apertura al pubblico . Le indicazioni di accessibilità agli uffici di cui sopra, soggetti a variazione, potranno essere confermati collegandosi al sito **www.comune.chieri.to.it** .

All'istanza di esenzione a posteriori dovranno essere allegati i seguenti documenti :

- Fotocopia della patente di guida
- Fotocopia della carta di circolazione del veicolo
- Documentazione a supporto comprovante lo stato di necessità e/o urgenza che ha causato il transito

Clausola di riserva :

1. L'Amministrazione Comunale si riserva, in casi eccezionali ed in seguito all'esame di documentata istanza, di operare deroghe a quanto stabilito nei paragrafi precedenti .
2. Per ogni ulteriore chiarimento e/o richiesta di maggiori informazioni è possibile contattare la Polizia Municipale della Città di Chieri all'indirizzo di posta elettronica polizia@comune.chieri.to.it .
3. Per informazioni sulla ZTL , che rivestono carattere di necessità ed urgenza è possibile chiamare il numero verde **800893959** .

AVVISA

- Che contro la presente Ordinanza può essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241 del 07/08/1990;
- In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 D.Lgs 285 del 30/04/1992, nel termine di sessanta giorni può essere proposto ricorso avverso l'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti , al Ministero LL.PP. con la procedura dell'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.;
- A norma dell'art. 8 della L. 241 del 07/08/1990 il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Municipale *Dr. Luigi GRASSO* ;.
- Le Forze di Polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i. sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

Il presente provvedimento riforma l'ordinanza dirigenziale nr. 221 del 02/07/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce l'ordinanza dirigenziale nr. 221 del 02/07/2010

In termini di efficacia il presente provvedimento integra gli effetti dell'ordinanza dirigenziale nr. 221 del 02/07/2010 .

**IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Dr. Luigi GRASSO**